

Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione

Conclusa a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972

Approvata dall'Assemblea federale il 26 giugno 1973²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 4 maggio 1976

Entrata in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1976

(Stato 15 aprile 2008)

Gli Stati partecipanti della presente Convenzione,

Decisi di operare per l'attuazione di progressi effettivi sulla via del disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d'armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa in punto, della fabbricazione e della giacenza di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), come anche la loro distruzione con provvedimenti efficaci contribuiranno all'attuazione del disarmo generale completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 1925³, come anche l'importanza che detto Protocollo ha avuto e continua a avere attenuando gli orrori della guerra,

Riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente,

Ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a sanare in genere il clima internazionale,

Desiderosi parimente di contribuire al conseguimento degli scopi e all'attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite⁴,

RU 1976 1439; FF 1973 I 285

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1976 1429

³ RS 0.515.105

⁴ RS 0.120

Convinti dell'importanza e dell'urgenza d'escludere dagli arsenali degli Stati, con provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle implicanti l'impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici),

Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l'attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, e essendo decisi a proseguire negoziati a tal fine,

Decisi, nell'interesse di tutta l'umanità ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine,

Convinti che la coscienza dell'umanità riprovverebbe l'impiego di tali metodi e che nessun sforzo dev'essere risparmiato per sminuire questo rischio,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro né conservare:

1. agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;
2. armi, equipaggiamento e vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.

Art. II

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all'articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

Art. III

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all'articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.

Art. IV

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa a punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l'acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all'articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.

Art. V

Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all'applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste dal presente articolo potranno parimente essere intraprese per mezzo di procedure internazionali appropriate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta⁵.

Art. VI

1. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione, se accerta che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni convenzionate, può muover querela presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La querela deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e implicare la domanda del suo esame da parte del Consiglio di sicurezza.

2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite⁶, per effetto d'una querela da lui ricevuta. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell'inchiesta.

Art. VII

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a fornire un'assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite⁷, a ciascuna Parte che ne faccia domanda se il Consiglio di sicurezza decide che quest'ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare l'assistenza fornita a questa Parte.

⁵ RS 0.120

⁶ RS 0.120

⁷ RS 0.120

Art. VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come restrigente o sminuente un impegno qualsiasi assunto da uno Stato in virtù del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925⁸.

Art. IX

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione afferma di riconoscere lo scopo di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tal fine, s'impegna a proseguire, in spirito di buona volontà, negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su appropriati provvedimenti concernenti l'equipaggiamento e i vettori specialmente destinati alla fabbricazione o all'impiego d'agenti chimici a scopi d'armamento.

Art. X

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano ad agevolare il massimo scambio possibile d'equipaggiamento, di materie e d'informazioni scientifiche e tecniche in rapporto con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le parti che sono in grado di farlo coopereranno parimente fornendo, individualmente o in comune, con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all'estensione futura e all'applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), in considerazione della prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.

2. La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, come anche di materiale per la messa in punto, l'impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Art. XI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

Art. XII

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data se una maggioranza delle Parti lo richiama facendone proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati partecipanti della Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d'attuazione. Per questo esame sarà tenuto conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche in rapporto con la Convenzione.

Art. XIII

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
2. Ciascuno Stato partecipa della presente Convenzione ha, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipanti della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.

Art. XIV

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
3. La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratificazione.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratificazione o di adesione, della data dell'entrata in vigore della Convenzione, come anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.
6. La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite⁹.

⁹ RS 0.120

Art. XV

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il dieci aprile millenovecentosettantadue.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 15 aprile 2008¹⁰

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Albania	3 giugno	1992 A	3 giugno	1992
Algeria	28 settembre	2001 A	28 settembre	2001
Antigua e Barbuda	29 gennaio	2003	29 gennaio	2003
Arabia Saudita	24 maggio	1972	26 marzo	1975
Argentina	27 novembre	1979	27 novembre	1979
Armenia	7 giugno	1994 A	7 giugno	1994
Australia	5 ottobre	1977	5 ottobre	1977
Austria*	10 agosto	1973	26 marzo	1975
Azerbaijan	26 febbraio	2004 A	26 febbraio	2004
Bahamas	26 novembre	1986 A	26 novembre	1986
Bahrein	28 ottobre	1988 A	28 ottobre	1988
Bangladesh	12 marzo	1985 A	13 marzo	1985
Barbados	16 febbraio	1973	26 marzo	1975
Belarus	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Belgio	15 marzo	1979	15 marzo	1979
Belize	20 ottobre	1986 S	21 settembre	1981
Benin	25 aprile	1975	25 aprile	1975
Bhutan	8 giugno	1978 A	8 giugno	1978
Bolivia	30 ottobre	1975	30 ottobre	1975
Bosnia e Erzegovina	15 agosto	1994 S	6 marzo	1992
Botswana	5 febbraio	1992	5 febbraio	1992
Brasile	27 febbraio	1973	26 marzo	1975
Brunei	31 gennaio	1991 A	31 gennaio	1991
Bulgaria	2 agosto	1972	26 marzo	1975
Burkina Faso	17 aprile	1991 A	17 aprile	1991
Cambogia	9 marzo	1983	9 marzo	1983
Canada	18 settembre	1972	26 marzo	1975
Capo Verde	20 ottobre	1977 A	20 ottobre	1977
Ceca, Repubblica	24 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	22 aprile	1980	22 aprile	1980
Cina	15 novembre	1984 A	15 novembre	1984
Hong Kong	20 giugno	1997	26 marzo	1975
Cipro	6 novembre	1973	26 marzo	1975
Colombia	19 dicembre	1983	19 dicembre	1983
Congo (Brazzaville)	23 ottobre	1978 A	23 ottobre	1978
Congo (Kinshasa)	16 settembre	1975	16 settembre	1975
Corea (Nord)	13 marzo	1987 A	13 marzo	1987
Corea (Sud)	25 giugno	1987	25 giugno	1987

¹⁰ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Costa Rica	17 dicembre	1973	26 marzo	1975
Croazia	28 aprile	1993 S	8 ottobre	1991
Cuba	21 aprile	1976	21 aprile	1976
Danimarca	1° marzo	1973	26 marzo	1975
Dominicana, Repubblica	23 febbraio	1973	26 marzo	1975
Ecuador	12 marzo	1975	12 marzo	1975
El Salvador	31 dicembre	1991	31 dicembre	1991
Estonia	7 giugno	1993 A	7 giugno	1993
Etiopia	26 maggio	1975	26 maggio	1975
Figi	4 settembre	1973	26 marzo	1975
Filippine	21 maggio	1973	26 marzo	1975
Finlandia	4 febbraio	1974	26 marzo	1975
Francia	27 settembre	1984 A	27 settembre	1984
Gabon	16 agosto	2007	16 agosto	2007
Gambia	7 maggio	1997	7 maggio	1997
Georgia	22 maggio	1996 A	22 maggio	1996
Germania	7 aprile	1983	7 aprile	1983
Ghana	6 giugno	1975	6 giugno	1975
Giamaica	13 agosto	1975 A	13 agosto	1975
Giappone	8 giugno	1982	8 giugno	1982
Giordania	30 maggio	1975	30 maggio	1975
Grecia	10 dicembre	1975	10 dicembre	1975
Grenada	22 ottobre	1986 A	22 ottobre	1986
Guatemala	19 settembre	1973	26 marzo	1975
Guinea equatoriale	16 gennaio	1989 A	16 gennaio	1989
Guinea-Bissau	20 agosto	1976 A	20 agosto	1976
Honduras	14 marzo	1979	14 marzo	1979
India	15 luglio	1974	26 marzo	1975
Indonesia	19 febbraio	1992	19 febbraio	1992
Iran	22 agosto	1973	26 marzo	1975
Irlanda	27 ottobre	1972	26 marzo	1975
Islanda	15 febbraio	1973	26 marzo	1975
Italia	30 maggio	1975	30 maggio	1975
Kazakistan	15 giugno	2007 A	15 giugno	2007
Kenya	7 gennaio	1976 A	7 gennaio	1976
Kuwait	18 luglio	1972	26 marzo	1975
Laos	20 marzo	1973	26 marzo	1975
Lesotho	6 settembre	1977	6 settembre	1977
Lettonia	6 febbraio	1997 A	6 febbraio	1997
Libano	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Libia	19 gennaio	1982 A	19 gennaio	1982
Liechtenstein	30 maggio	1991 A	30 maggio	1991
Lituania	10 febbraio	1998 A	10 febbraio	1998
Lussemburgo	23 marzo	1976	23 marzo	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Macedonia	26 dicembre	1996 S	17 settembre	1991
Madagascar	7 marzo	2008	7 marzo	2008
Malaysia	6 settembre	1991	6 settembre	1991
Maldive	1° luglio	1993 A	1° luglio	1993
Mali	25 novembre	2002	25 novembre	2002
Malta	7 aprile	1975	7 aprile	1975
Marocco	21 marzo	2002	21 marzo	2002
Maurizio	7 agosto	1972	26 marzo	1975
Messico	8 aprile	1974	26 marzo	1975
Moldova	28 gennaio	2005 A	28 gennaio	2005
Monaco	30 aprile	1999 S	30 aprile	1999
Mongolia	5 settembre	1972	26 marzo	1975
Montenegro	9 gennaio	2007 S	3 giugno	2006
Nicaragua	7 agosto	1975	7 agosto	1975
Niger	23 giugno	1972	26 marzo	1975
Nigeria	3 luglio	1973	26 marzo	1975
Norvegia	1° agosto	1973	26 marzo	1975
Nuova Zelanda	13 dicembre	1972	26 marzo	1975
Oman	31 marzo	1992 A	31 marzo	1992
Paesi Bassi	22 giugno	1981	22 giugno	1981
Pakistan	25 settembre	1974	26 marzo	1975
Palau	20 febbraio	2003 A	20 febbraio	2003
Panama	20 marzo	1974	26 marzo	1975
Papua Nuova Guinea	27 ottobre	1980 A	27 ottobre	1980
Paraguay	9 giugno	1976 A	9 giugno	1976
Perù	5 giugno	1985	5 giugno	1985
Polonia	25 gennaio	1973	26 marzo	1975
Portogallo	15 maggio	1975	15 maggio	1975
Qatar	17 aprile	1975	17 aprile	1975
Regno Unito	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Nuove Ebridi (Condominio franco-britannico)	26 marzo	1975 A	26 marzo	1975
Territori sotto la sovranità territo- riale del Regno Unito	26 marzo	1975 A	26 marzo	1975
Romania	25 luglio	1979	26 luglio	1979
Ruanda	20 maggio	1975	20 maggio	1975
Russia	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Saint Kitts e Nevis	2 aprile	1991 A	2 aprile	1991
Saint Lucia	26 novembre	1986 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	13 maggio	1999 S	27 ottobre	1979
Salomone, Isole	17 giugno	1981 S	7 luglio	1978
San Marino	11 marzo	1975	26 marzo	1975
Santa Sede	7 gennaio	2002 A	7 gennaio	2002
São Tomé e Príncipe	24 agosto	1979 A	24 agosto	1979

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Seicelle	11 ottobre	1979 A	11 ottobre	1979
Senegal	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Serbia	25 ottobre	1973	26 marzo	1975
Sierra Leone	29 giugno	1976	29 giugno	1976
Singapore	2 dicembre	1975	2 dicembre	1975
Slovacchia	17 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	7 aprile	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	20 giugno	1979	20 giugno	1979
Sri Lanka	18 novembre	1986	18 novembre	1986
Stati Uniti	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Sudafrica	3 novembre	1975	3 novembre	1975
Sudan	17 ottobre	2003 A	17 ottobre	2003
Suriname	6 gennaio	1993 A	6 gennaio	1993
Svezia	5 febbraio	1976	5 febbraio	1976
Svizzera*	4 maggio	1976	4 maggio	1976
Swaziland	18 giugno	1991 A	18 giugno	1991
Tagikistan	27 giugno	2005	27 giugno	2005
Taiwan (Taipei cinese)	9 febbraio	1973	26 marzo	1975
Thailandia	28 maggio	1975	28 maggio	1975
Timor-Leste	5 maggio	2003 A	5 maggio	2003
Togo	10 novembre	1976	10 novembre	1976
Tonga	28 settembre	1976 A	28 settembre	1976
Trinidad e Tobago	19 luglio	2007 A	19 luglio	2007
Tunisia	18 maggio	1973	26 marzo	1975
Turchia	25 ottobre	1974	26 marzo	1975
Turkmenistan	11 gennaio	1996 A	11 gennaio	1996
Ucraina	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Uganda	12 maggio	1992 A	12 maggio	1992
Ungheria	27 dicembre	1972	26 marzo	1975
Uruguay	6 aprile	1981 A	6 aprile	1981
Uzbekistan	2 gennaio	1996 A	2 gennaio	1996
Venezuela	18 ottobre	1978	18 ottobre	1978
Vietnam	20 giugno	1980 A	20 giugno	1980
Yemen	1° giugno	1979	1° giugno	1979
Zambia	15 gennaio	2008 A	15 gennaio	2008
Zimbabwe	5 novembre	1990 A	5 novembre	1990

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Riserve e dichiarazioni

Austria

In ragione degli obblighi derivanti dal suo statuto di Stato permanentemente neutro, la Repubblica d'Austria ha formulato la riserva che la sua collaborazione nel quadro di questa convenzione non può andare oltre i limiti sanciti dallo statuto di neutralità permanente e dalla sua qualità di membro delle Nazioni Unite.

Tale riserva concerne specialmente l'articolo VII della convenzione nonché tutte le clausole analoghe che potrebbero sostituire o completare detta disposizione.

Svizzera

1. Siccome la convenzione s'applica parimenti alle armi, all'equipaggiamento o ai vettori destinati all'impiego di agenti biologici o di tossine, la delimitazione del suo campo d'applicazione può creare difficoltà, considerata la mancanza d'armi, d'equipaggiamento o di vettori tipici per tale impiego. La Svizzera si riserva quindi di decidere essa stessa quali mezzi ausiliari cadono sotto detta definizione.

2. In ragione degli obblighi derivanti dal suo statuto di Stato permanentemente neutro, la Svizzera è tenuta di formulare la riserva di portata generale che la sua collaborazione nel quadro di detta convenzione non può andare oltre quanto le è imposto dal suo stesso statuto. Tale riserva concerne specialmente l'articolo VII della convenzione nonché qualsiasi clausola analoga che potrebbe sostituire o completare detta disposizione nella convenzione (o in un altro accordo).

